

GIURISPRUDENZA

**Commissione Tributaria regionale | VENETO - Venezia | Sezione 5 |
Sentenza | 4 gennaio 2021 | n. 30**

Data udienza 27 novembre 2020

Integrale

Irpef - Avviso di accertamento - Attività di holding di partecipazioni - Rivalutazione da parte del socio delle partecipazioni possedute nel capitale sociale - Operazione considerata abusiva o elusiva dall'Amministrazione Finanziaria - Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENETO

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

PRATO FEDERICO Presidente

CIMENTI RENATO Relatore

DI CASAGRANDA FRANCESCO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 813/2019

depositato il 01/07/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 627/2018 Sez. 1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di VICENZA

contro:

(...)

difeso da:

(...)

e da

(...)

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VICENZA

VIA QUINTINO SELLA 87 36100 VICENZA VI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.REG. 2012

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.COM. 2012

AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ALTRO 2012

Nel periodo tra il 30 giugno 2004 e il 23 dicembre 2013, il (...) socio di maggioranza della società (...) esercente attività di holding di partecipazioni, avvalendosi della possibilità offerta dagli artt. 5 e 7 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, ha rivalutato le partecipazioni possedute nel capitale sociale di (...) sulla base di apposita perizia di stima, che valutava il valore dell'azienda in euro (...) e il valore della partecipazione (n. 1.135.000 azioni, corrispondenti al 72,06% del capitale sociale) in euro (...) dalla quale è risultato l'importo dovuto a titolo di imposta sostitutiva pari ad euro (...) di cui risulta versata la prima rata del 29 giugno 2012 per euro (...) e la seconda rata del 1 luglio 2013, per euro

(...), oltre ad interessi.

In data 21 novembre 2012, in esecuzione della delibera autorizzativa dell'assemblea ordinaria degli azionisti di sono state acquistate n. (...) azioni proprie del (...) al prezzo di euro (...), corrispondenti al (...) del capitale sociale.

La società è cessata per incorporazione nella società (...) in data 27 aprile 2015.

L'Agenzia delle Entrate di Vicenza ha qualificato come abusiva la sequenza negoziale realizzata nel caso di specie, in quanto configurerebbe un leveraged cash out. Per l'Ufficio il ricorrente avrebbe conseguito un vantaggio indebito perché, grazie alla rivalutazione effettuata, avrebbe affrancato la partecipazione, in tal modo evitando di essere assoggettato

alle ordinarie aliquote che si sarebbero invece dovute scontare riconducendole non già ad una figura negoziale tipica, bensì, ad un reddito di capitale.

L'Ufficio ha quindi notificato l'avviso di accertamento n. (...) con il quale, malgrado le spiegazioni fomite dai contribuenti, ha determinato un maggior imponibile quantificato, per il 2012, in euro (...) (con tassazione sul 49,72% dell'asserito "utile" conseguito dal ricorrente), chiedendo il pagamento di euro (...) a titolo di imposte ed irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di euro (...).

L'atto è stato impugnato con ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, eccependone l'illegittimità per violazione dell'[art. 10-bis, co. 12, della L. n. 212 del 2000](#), per inintelligibilità della motivazione, per la farraginosità delle argomentazioni poste a base dell'assunto secondo cui le operazioni realizzate dal contribuente sarebbero elusive, per la mancata considerazione a scomputo della pretesa dell'imposta sostitutiva versata dal (...) in sede di rivalutazione del valore delle partecipazioni possedute in (...).

Con sentenza n. 627/1/2018 depositata in data 5 dicembre 2018, la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza accoglieva il ricorso, annullava l'avviso di accertamento e condannava l'amministrazione fiscale alla rifusione delle spese di lite quantificate in (...) ritenendo che le operazioni economiche poste in essere dal (...) non integrano la fattispecie dell'abuso del diritto, segnatamente di leverage cash out, in quanto sarebbero giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali.

Contro la sentenza ha presentato appello l'Ufficio, ritenendola ingiusta e gravatoria per aver ritenuto insussistente una fattispecie elusiva.

Tutte le operazioni, come descritte dall'Ufficio, sarebbero state architettate dallo stesso (...) al fine di ottenere un indebito vantaggio fiscale, senza che si possa evincere una ragione diversa da quella fiscale di carattere prevalente, in quanto la cessione di azioni proprie, previamente rivalutate [ex art. 5 l. n. 448/2001](#) è stata effettuata all'unico scopo di corrispondere, a titolo di capital gain, somme che avrebbero potuto essere già erogate al socio cedente a titolo di distribuzione di utili generati dall'attività economica. L'essenza delle operazioni leveraged cash out è quella di far emergere il valore del capitale economico della società e di distribuire al socio controllante parte della liquidità che essa ha, in virtù della sua capacità di produrre reddito. Si monetizzano, dunque, a favore del socio i redditi della società attraverso i relativi flussi di cassa che non è necessario impiegare nella gestione aziendale e che come tali sono utilizzabili per la distribuzione dei dividendi.

Chiede pertanto la riforma della sentenza appellata e vittoria delle spese di lite.

Si è costituito il (...), sostenendo in opposizione ai motivi dell'Ufficio che la decisione del primo giudice appare solidamente fondata, ribadendo la legittimità dell'operato della società e del socio, che ha conseguito un vantaggio fiscale previsto dalla attuazione delle

specifiche procedure ammesse dalla legislazione vigente e la presenza di ragioni economiche atte a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.

Ha riproposto in via devolutiva i motivi non esaminati in primo grado, concludendo con la richiesta di rigetto dell'appello e conferma della sentenza, con vittoria delle spese del giudizio.

La vertenza è stata discussa e decisa nell'udienza del 27 novembre 2020.

Il contenuto sostanziale del contenzioso riguarda la natura e l'efficacia delle operazioni economiche poste in essere, consistenti nella rivalutazione della partecipazione detenuta e nella successiva cessione parziale della partecipazione alla società partecipata con conseguente acquisto di azioni proprie da parte di quest'ultima, in definitiva accertare se le operazioni stesse avessero consentito al socio il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito.

L'Ufficio, con l'avviso di accertamento impugnato, ha disconosciuto i vantaggi fiscali tributari conseguiti con le operazioni economiche, qualificando le operazioni descritte come un mezzo per sottrarsi indebitamente alla tassazione di riferimento prevista per la distribuzione dei dividendi, concretizzando in tal modo una forma di elusione che si sostanzia in una serie di atti, fatti e negozi giuridici formalmente legittimi che, coordinati tra loro, consentono al contribuente di sottrarsi in tutto o in parte al pagamento delle imposte facendo in modo che il presupposto impositivo non si realizzi o si realizzi in maniera più conveniente.

Come affermato dal giudice di primo grado, affinché un'operazione possa essere considerata abusiva o elusiva l'Amministrazione Finanziaria deve identificare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi: a) la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario; b) l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere, consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali"; c) l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività, confermata anche dal successivo comma 3 art. 37 DPR 600/73, nel testo allora vigente, in forza del quale non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extra fiscali non marginali.

Parte ricorrente ha ampiamente descritto sia le operazioni economiche effettuate (affrancamento delle partecipazioni e cessione di azioni proprie alla società) sia le ragioni economiche che hanno determinato tali scelte, tra le cui conseguenze c'è indubbiamente

anche un risparmio di imposta, che peraltro non costituisce né l'unica né la principale ragione a sostegno delle scelte fatte. Conformandosi ai principi più volte espressi dalla giurisprudenza di merito, da ultimo anche di questa CTR con la sentenza n. 1326/04/2018, che conferma le numerose pronunce prodotte dalla parte appellata, proprio dalle documentate affermazioni delta ricorrente si può dedurre che il vantaggio fiscale, al contrario di quanto sostenuto dall'Ufficio, non è né illecito né indebito, in quanto esso deriva non dall'aggiramento o dalla fittizia applicazione di disposizioni normative, ma da operazioni che il legislatore fiscale pone su un piano di pari dignità, dato che non c'è elusione/abuso fintanto che il contribuente si limita a scegliere tra due alternative che lo stesso art. 10-bis, co. 4, della l. n. 212 del 2000 gli mette a disposizione.

Nel caso di specie, l'opzione tra cessione di azioni precedentemente affrancate, sulle quali è stato calcolato e pagato, in parte, il corrispondente carico fiscale e distribuzione di utili è lasciata alla libera disponibilità del contribuente.

Del tutto condivisibile appare al riguardo quanto sostenuto, sia in primo che in grado di appello dalla difesa del contribuente, e cioè che contestare il diritto di scelta tra diverse soluzioni contrasta con un principio diffuso degli ordinamenti tributari, i quali consentono di regolare i propri affari nel modo fiscalmente meno oneroso.

Le norme antielusive hanno come finalità precipua quella di limitare gli effetti fiscali delle legittime condotte dei privati solo quando l'esercizio della libertà negoziale sia esercitata in modo e con strumenti che, pur formalmente legali, abbiano come effetto un risparmio fiscale che, per le modalità con cui vengono attuate, stravolgano i principi del sistema.

Orbene, preso atto che una condotta abusiva presuppone l'identificazione e la prova, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della congiunta sussistenza dei presupposti costitutivi, il Collegio rileva che tale prova non sia stata fornita, mentre al contrario, nel caso di specie, tanto la rivalutazione delle partecipazioni quanto l'acquisto di azioni proprie sono state attuate ricorrendo a strumenti ordinari, espressamente contemplati dal sistema ed utilizzati nel pieno rispetto delle finalità e delle motivazioni poste dal legislatore.

Sarebbe sufficiente questa considerazione per escludere la fondatezza dell'accertamento da parte dell'Ufficio, ma non è superfluo rilevare che, seppure i negozi posti in essere hanno conseguito anche un risparmio di imposta, né indebito né illecito, parte ricorrente ha anche adeguatamente esposto le ragioni economiche che hanno determinato la scelta di procedere alla parziale cessione di azioni proprie in alternativa ad altre misure, quali la distribuzione di dividendi o il recesso del socio, che non avrebbero avuto alcun maggiore vantaggio né per il socio né per la società, ma solo un maggior onere tributario.

In particolare, la strada della distribuzione dei dividendi non sarebbe stata economicamente preferibile, in quanto avrebbe comportato un esborso sensibilmente più rilevante, dovendosi corrispondere i dividendi stessi necessariamente a tutti i soci, con un

pregiudizio per la struttura finanziaria della società in ragione della contrazione della liquidità disponibile.

Ritenute pertanto non fondate le ragioni che lo sostengono, l'appello viene rigettato e confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante alle spese che, per il grado, vengono liquidate nella misura di Euro 4.000,00 oltre agli oneri di legge.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale, sez. n. 5, rigettato l'appello dell'Ufficio

conferma

la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza n. 627/1/2018 e condanna parte soccombente alle spese del grado, che liquida in Euro 4.000,00 oltre agli oneri di legge.

Così deciso in Camera di Consiglio il 27 novembre 2020.

Depositata in Segreteria il 4 gennaio 2021.